

REGOLAMENTO (CEE) N. 2397/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁵⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 del Consiglio⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di

riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che, in base alle varie disposizioni precitate, le restituzioni vanno fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 100 (2)	75,87	1104 23 10 900	—
1102 20 10 300 (2)	65,03	1104 29 11 000	49,13
1102 20 10 900 (2)	—	1104 29 15 000	—
1102 20 90 100 (2)	65,03	1104 29 19 000	—
1102 20 90 900 (2)	—	1104 29 91 000	48,17
1102 30 00 000	—	1104 29 95 000	48,17
1102 90 10 100	82,25	1104 30 10 000	12,04
1102 90 10 900	55,93	1104 30 90 000	13,55
1102 90 30 100	94,63	1107 10 11 000	85,74
1102 90 30 900	—	1107 10 91 000	97,60
1103 12 00 100	94,63	1108 11 00 200	96,34
1103 12 00 900	—	1108 11 00 300	96,34
1103 13 10 100 (2)	97,54	1108 11 00 800	—
1103 13 10 300 (2)	75,87	1108 12 00 200	86,70
1103 13 10 500 (2)	65,03	1108 12 00 300	86,70
1103 13 10 900 (2)	—	1108 12 00 800	—
1103 13 90 100 (2)	65,03	1108 13 00 200	86,70
1103 13 90 900 (2)	—	1108 13 00 300	86,70
1103 14 00 000	—	1108 13 00 800	—
1103 19 10 000	48,17	1108 14 00 200	—
1103 19 30 100	84,99	1108 14 00 300	—
1103 19 30 900	—	1108 14 00 800	—
1103 21 00 000	49,13	1108 19 10 200	83,60
1103 29 20 000	55,93	1108 19 10 300	83,60
1103 29 30 000	—	1108 19 10 800	—
1103 29 40 000	—	1108 19 90 200	—
1104 11 90 100	82,25	1108 19 90 300	—
1104 11 90 900	—	1108 19 90 800	—
1104 12 90 100	105,14	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	84,11	1109 00 00 900	—
1104 12 90 900	—	1702 30 51 000	113,26
1104 19 10 000	49,13	1702 30 59 000	86,70
1104 19 50 110	86,70	1702 30 91 000	113,26
1104 19 50 130	70,45	1702 30 99 000	86,70
1104 19 50 150	—	1702 40 90 000	86,70
1104 19 50 190	—	1702 90 50 100	113,26
1104 19 50 900	—	1702 90 50 900	86,70
1104 19 91 000	—	1702 90 75 000	118,68
1104 21 10 100	82,25	1702 90 79 000	82,37
1104 21 10 900	—	2106 90 55 000	86,70
1104 21 30 100	82,25	2302 10 10 000	—
1104 21 30 900	—	2302 10 90 100	—
1104 21 50 100	109,66	2302 10 90 900	—
1104 21 50 300	87,73	2302 20 10 000	—
1104 21 50 900	—	2302 20 90 100	—
1104 22 10 100	84,11	2302 20 90 900	—
1104 22 10 900	—	2302 30 10 000	—
1104 22 30 100	89,37	2302 30 90 000	—
1104 22 30 900	—	2302 40 10 000	—
1104 22 50 000	—	2302 40 90 000	—
1104 23 10 100	81,29	2303 10 11 100	—
1104 23 10 300	62,32	2303 10 11 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.